

## **CODICE DI COMPORTAMENTO PER I FORNITORI**

Gilbarco Italia S.r.l., così come la sua controllante Vontier Corporation, è impegnata a garantire uno standard di eccellenza in ogni aspetto del nostro business, un comportamento etico e responsabile in tutte le nostre operazioni, il rispetto dei diritti di tutti e il rispetto dell'ambiente. Ci attendiamo che i fornitori (così come i sub-fornitori autorizzati) che hanno rapporti di affari con la nostra Società o con le sue affiliate, se applicabile, condividano gli stessi impegni. Gilbarco Italia S.r.l. /Vontier e le sue affiliate sollecitano vivamente ogni Fornitore a rispettare gli standard che seguono in tutte le attività direttamente o indirettamente collegate a Gilbarco Italia stessa o ad una delle sue consociate. Sarà nostra cura valutare la conformità del Fornitore a questi standard nel decidere se assegnare e mantenere lo status di fornitore preferenziale. I fornitori che non rispettano tali standard possono perdere lo status di fornitore preferenziale e/o vedere interrotto il loro rapporto di affari con Gilbarco Italia S.r.l. /Vontier o con le sue affiliate.

**Retribuzioni.** Il fornitore deve rispettare tutte le leggi applicabili in materia di salari e di orario di lavoro, comprese quelle relative al salario minimo, agli straordinari e alle altre voci che costituiscono la retribuzione, e garantire tutti i benefit previsti dalla legge.

**Ore di lavoro.** Per quanto riguarda le ore di lavoro, il fornitore deve rispettare tutte le leggi applicabili in materia di salari e di orario di lavoro. Il fornitore non deve richiedere ai dipendenti di superare il numero massimo di ore di lavoro ordinario e straordinario previsto dalle leggi locali applicabili.

**Lavoro forzato / Lavoro da parte di carcerati.** Il fornitore non deve utilizzare forme di lavoro forzato o non consenziente, come lavoro da parte di carcerati, lavoro coatto, lavoro da parte di apprendisti, o altro.

**Lavoro minorile.** Il fornitore non deve ricorrere ad alcuna forma di lavoro minorile. Il termine "minorile" si riferisce a qualsiasi persona che (1) abbia meno di 16 anni, o (2) abbia un'età inferiore a quella minima prevista per l'assunzione ai sensi delle leggi applicabili. Il fornitore deve rispettare tutte le leggi e le normative applicabili in materia di lavoro minorile.

**Coercizione e vessazioni.** Il fornitore deve trattare ciascun dipendente con dignità e rispetto, e non deve ricorrere a o permettere punizioni corporali, minacce di violenza o altre forme di vessazione basate sulla razza, sul colore della pelle, sul genere, sull'orientamento sessuale, sul paese di provenienza, sulla religione, sulla disabilità, sull'età o su altre caratteristiche legalmente protette.

**Discriminazione.** All'atto dell'assunzione o in qualsiasi altra situazione lavorativa il fornitore non dovrà rendersi colpevole di discriminazioni basate sulla razza, sul colore della pelle, sull'età, sul genere, sull'orientamento sessuale, sul paese di provenienza, sulla disabilità fisica o mentale, sulla religione, sulla condizione di invalido o di reduce, o su altre caratteristiche legalmente protette.

**Sicurezza sul posto di lavoro e piani di emergenza.** Il fornitore deve garantire un ambiente di lavoro sicuro e salubre per i dipendenti, sforzandosi di rispettare quanto previsto dagli standard internazionali, o persino

di andare oltre. Il fornitore deve avere implementato procedure per la gestione delle situazioni di emergenza, come incendi, fuoriuscite di liquidi e catastrofi naturali.

**Protezione dell'ambiente.** Il fornitore deve rispettare pienamente tutte le leggi applicabili in materia ambientale, e cercare di economizzare le risorse naturali e l'energia, di ridurre la produzione di rifiuti e l'utilizzo di sostanze pericolose, e di ridurre al minimo l'impatto ambientale.

**Rispetto delle leggi applicabili.** Il fornitore deve rispettare tutte le leggi e le normative applicabili al settore in cui opera, oltre a tutti gli standard di settore, compresi quelli relativi alla fabbricazione, alla fissazione dei prezzi, alla vendita, alla distribuzione, all'etichettatura, all'importazione e all'esportazione di merci. A titolo di esempio, il Fornitore non dovrà: (A) violare, appropriarsi in modo indebito di o infrangere i diritti di proprietà intellettuale di Gilbarco Italia S.r.l. /Vontier e delle sue consociate o di eventuali soggetti terzi; o (B) intraprendere azioni che violino una qualsiasi delle leggi e delle normative applicabili in materia di (1) corruzione o pagamenti illeciti, (2) concorrenza sleale, (3) pratiche commerciali scorrette e ingannevoli, (4) ambiente, (5) salute e sicurezza, (6) commercio internazionale, comprese esportazioni e importazioni, (7) riservatezza dei dati, (8) riciclaggio di denaro sporco, (9) impiego, (10) appalti governativi o (11) dispositivi medici, se applicabile.

**Corruzione commerciale.** Il fornitore non deve corrompere in alcun modo i funzionari, direttori, dirigenti, dipendenti, rappresentanti o agenti di Gilbarco Italia S.r.l. /Vontier, delle sue affiliate o di qualunque altra entità, ricorrendo ad esempio a titolo non esaustivo, all'offerta o all'erogazione di mazzette oppure all'offerta o all'erogazione di doni di valore più che simbolico.

**Registri contabili** I registri contabili del fornitore devono (1) essere mantenuti e presentati in conformità alle leggi di ogni giurisdizione applicabile, (2) riflettere con un dettaglio ragionevole, in modo preciso e fedele, le transazioni, le attività e passività, le entrate e i costi e (3) non contenere voci false o fuorvianti.

**Conflitti di interessi.** Il fornitore dovrà riferire immediatamente a Gilbarco Italia S.r.l. /Vontier qualunque "conflitto di interessi" di cui venga a conoscenza. Un "conflitto di interessi" è una qualunque circostanza, transazione o relazione che coinvolga direttamente o indirettamente il fornitore e nella quale l'interesse privato di un dipendente di Gilbarco Italia S.r.l./Vontier o di una qualunque delle sue affiliate interferisca impropriamente, o anche solo sembri interferire impropriamente, con gli interessi di Gilbarco Italia S.r.l. /Vontier e delle sue affiliate.

**Sub-fornitura.** In aggiunta a qualunque restrizione sull'uso di sub-fornitori concordata separatamente fra il fornitore e Gilbarco Italia S.r.l./Vontier o l'affiliata in questione, il fornitore non impiegherà alcun sub-fornitore in relazione a qualunque attività svolta per Gilbarco Italia S.r.l./Vontier o le sue affiliate a meno che il sub-fornitore non abbia ricevuto una copia del presente Codice di comportamento

**Controllo e conformità.** Il fornitore è d'accordo sul fatto che Gilbarco Italia S.r.l. /Vontier, le sue affiliate o gli agenti da esse designati (comprese terze parti) potranno dar corso ad attività di controllo per valutare

la conformità con il presente Codice di comportamento, comprese ispezioni sul posto degli stabilimenti e revisione di libri e registri.

***Gilbarco Italia S.r.l. /Vontier e le sue affiliate o agenti autorizzati non si assumono alcun obbligo di monitorare o garantire la conformità con il presente Codice di comportamento, e il fornitore riconosce di essere l'unico responsabile della conformità al presente Codice di comportamento da parte dei propri funzionari, direttori, dirigenti, dipendenti, rappresentanti e agenti.***

**Sistema di gestione e comunicazione.** Il fornitore deve definire e mantenere dei processi che mirino a garantire, nei limiti della ragionevolezza, la conformità con il presente Codice di comportamento, a ridurre i rischi in esso identificati e a facilitare il miglioramento continuo in relazione ad esso. Il fornitore deve far sì che questo Codice di condotta sia adeguatamente comunicato a tutti i suoi dipendenti. Il fornitore deve informare immediatamente Gilbarco Italia s.r.l./Vontier al numero +39 055-30941 qualora venga a conoscenza di qualunque comportamento non corretto, noto o sospetto, tenuto dal fornitore o da dipendenti di Gilbarco Italia S.r.l./Vontier o delle sue affiliate.